

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

### PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S.

Via B. Buozzi 54 – cap. 50013 – Campi Bisenzio (FI)

Tel.: 055/875071 – Fax: 055/890357

email: [info@creditoflorentino.it](mailto:info@creditoflorentino.it) / sito internet: [www.creditoflorentino.it](http://www.creditoflorentino.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze n 00453780488

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3529.20 - cod. ABI 8427.7

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164625

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

#### CHE COS'E' IL PEGNO DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una **garanzia** su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

**Il pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata realizzando il controvalore del bene ricevuto in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

La banca, in ipotesi di **inadempienza** del cliente/debitore, ha diritto di riscuotere e portare in decurtazione delle obbligazioni garantite il saldo annotato sul libretto o sul conto corrente fino alla concorrenza di quanto dovuto (art. 1851 cod. civ.).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<i>SPESE</i>	<i>IMPORTO</i>
Informativa pre-contrattuale	Zero
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorativa vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via B. Buozzi 54 - cap 50013 – Campi Bisenzio (FI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

<b>Finanziamento</b>	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
<b>Realizzazione del pegno Espropriazione</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
<b>Insolvenza Inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte